

CITTÀ di BISCEGLIE
Verbale del collegio dei revisori n. 3/2026

L'anno 2026, il giorno 20 del mese di febbraio, alle ore 17,00, dietro regolare convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Bisceglie, nelle persone dei sigg. Mario Aulenta, Sandro Tramacere e Arcangelo Bicchieri, in modalità telematica, per l'ordine dei lavori relativo al parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05/02/2026, avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio - ex art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, n. 2518/2025 (R.G. 4650/2023)".

Il Collegio ha ricevuto la proposta consigliare corredata della sentenza del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro n. 2518/2025, della relazione del Servizio Affari Legali e Contenzioso, della richiesta di variazione di bilancio, della prenotazione contabile n. 965/2026 sul capitolo 3135 e dei pareri di regolarità tecnica e contabile.

Il collegio deve preliminarmente dar conto che il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026–2028 è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 27 gennaio 2026, con delibera n.14.

La vicenda attiene a contenzioso in materia di pubblico impiego. La dipendente ricorrente ha agito per il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella categoria superiore, con conseguenti differenze retributive. Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, con la sentenza sopra richiamata, ha condannato il Comune di Bisceglie al pagamento di euro 20.035,57 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché di euro 2.695,00 per spese di lite oltre accessori di legge, con attribuzione ai procuratori antistatari. L'importo complessivo riveniente dal titolo esecutivo, comprensivo di accessori, contributo unificato e imposta di registro, è pari ad euro 36.070,10.

Dalla documentazione allegata emerge che il giudizio risultava inserito nel Fondo Rischi Contenzioso per euro 13.717,78, e che

per la residua somma è stata richiesta variazione di bilancio mediante utilizzo di fondi disponibili.

Quanto alla vicenda, al fine della verifica in ordine al se le somme dovute non pervengano per oneri non accollabili al civico bilancio, il Collegio osserva che il debito scaturisce da sentenza del Tribunale del Lavoro, costituente titolo esecutivo e, pertanto, sottratto a discrezionalità quanto all'an ed al quantum.

Da quanto testé riportato, a norma dell'articolo 194, comma 1, lettera a), D. Lgs. 267.2000, sussistono i requisiti per la riconoscibilità del qui scrutinato debito fuori bilancio. Ne discende il parere favorevole al riconoscimento dello stesso, per complessivi € 36.070,10.

L'organo di revisione prende atto che è indicata, nello schema di deliberazione, la modalità di copertura del citato debito fuori bilancio, mediante utilizzo parziale del Fondo Rischi Contenzioso e prenotazione contabile n. 965/2026 sul capitolo 3135.

L'organo di revisione rammenta l'obbligo, per il civico ente, di trasmettere entro i termini di legge, a norma dell'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il provvedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla competente Procura della Corte dei conti.

Del che è verbale, redatto alle ore 17.45.

Mario Aulenta

Arcangelo Bicchieri

Sandro Tramacere

